

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO APPALTI PUBBLICI E ALBO FORNITORI

SCHEMA di CONTRATTO

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico Per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei piazzali ed aree operative del Porto di Savona P. 770 Lotto 2
CIG: 845986449F CUP: C57G19000050006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... il mese di il giorno in Genova, in dinanzi a me dr..... Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza l'intervento di testimoni, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile in data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive modificazioni e integrazioni, si sono presentati:

DA UNA PARTE

l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), rappresentata dalla, nata a Genova il 27/02/1967, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via della Mercanzia n. 2, codice fiscale, delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione

come da decreto n. del, nonché Ods 13/2020 a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 414, che d’ora innanzi verrà denominata “**Autorità**”, “**Ente appaltante**”, “**Ente**” o “**Amministrazione**”;

E DALL’ALTRA

L’Operatore Economico, in persona del Dott., nato a il, in qualità di, come da visura camerale presente in atti dell’Autorità (documento) che d’ora innanzi verrà denominato “**Appaltatore**” o “**Operatore Economico**”.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

CHE dovendosi provvedere all’esecuzione dei lavori di cui sopra, è stato redatto dalla Direzione Tecnica il progetto esecutivo n. 770 lotto 2 del settembre 2020, secondo le prescrizioni dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010;

CHE in data 21/09/2020, conformemente a quanto indicato all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto e sottoscritto dall’Ing. Caterina Vincenzi il verbale di verifica del progetto esecutivo n.770 lotto 2;

CHE in data 23/09/2020, è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in oggetto;

CHE con decreto n. del è stato approvato il sopraindicato progetto esecutivo, autorizzata la relativa prenotazione impegno di spesa ed attivata la relativa procedura di gara;

CHE sulla base di detto progetto e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di tutti gli elaborati posti in gara, l'Autorità esperiva procedura aperta telematica in prima seduta in data, nei modi e con le formalità specificatamente previste in lex specialis, nonché nella relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di quanto sopra rappresentato, veniva individuato l'Operatore Economico per aver presentato l'offerta di maggior ribasso, come risulta dal verbale di gara datato n. di repertorio;

CHE a seguito di quanto sopra rappresentato, con nota n. del, veniva formalizzata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione, questa approvata in aggiudicazione come da Decreto n. del e secondo le prescrizioni dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione efficace come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti n. di repertorio del

CHE ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all'Operatore

Economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal D.Lgs. 218/2012, in base a: *iscrizione nella White List della Prefettura di, come da estratto conservato agli atti, prot. n. del (scadenza*);

TUTTO CIO' PREMESSO

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1.

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2.

OGGETTO DELL'APPALTO

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere relative ai lavori in oggetto di contratto, in conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto di seguito elencati ed in parte allegati:

Documento 1: relazione generale;

Documento 2: relazione di dimensionamento rete acque meteoriche;

Documento 3: elenco prezzi unitari e analisi;

Documento 4: computo metrico estimativo (che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** previe le vidimazioni di legge);

Documento 5: quadro di incidenza percentuale manodopera;

Documento 6: capitolato speciale d'appalto (che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** previe le vidimazioni di legge);

Documento 7: piano di sicurezza e coordinamento (che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"** previe le vidimazioni di legge);

Documento 8: crono programma dei lavori;

Documento 9: piano manutenzione delle opere;

Documento 15: elaborati grafici in n. di 12;

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti soprascriptificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara l'integrale accettazione, dei documenti e degli elaborati sopra elencati, quali posti in gara, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui si allegano solo in parte.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

- ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a comunicare tempestivamente alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente - ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità' nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;
- a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei

servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

- ad adempiere a quanto prescritto in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori con specifico riferimento:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 3.

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro, (..... /.....) comprensiva di ogni onere e costo (specificamente: euro 135.000,00 per oneri della sicurezza speciali, euro quale importo indicato per gli oneri della sicurezza aziendale ed euro quale importo indicato per costi della manodopera), risultante dall'importo a base d'appalto di euro 3.331.580,00 comprensivo di euro 135.000,00 quali oneri della sicurezza

speciale non soggetti a ribasso d'asta, depurato del ribasso percentuale del%.

Detta somma, pari a euro (...../.....) verrà corrisposta dall'Autorità, come indicato e specificato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, al raggiungimento dell'importo netto del SAL di almeno euro 600.000,00 fatta salva la ritenuta di cui all'art. 18 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è prevista - ove richiesta - in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero dopo la stipula del contratto e al solo dall'effettivo inizio della prestazione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del codice dei contratti la presente Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei relativi appaltatori subappaltatori.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e dovranno riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto (Codice IPA H4663B).

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo

spettante all'Appaltatore se lo stesso non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

I prezzi rimarranno invariati per l'intera durata dei lavori e non saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 c.c..

ARTICOLO 4.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata come prescritto all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna

parziale.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei lavori, decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate al Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 13.

ARTICOLO 5.

TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come indicato all'art. 9 del Capitolato speciale d'Appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, nonché per quant'altro quanto stabilito dal Capitolato speciale di Appalto, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione dei lavori e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). Fatto salvo quanto previsto al citato comma 9 ai fini delle giustificazioni adducibili ad opera dell'operatore economico esecutore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata, dell'opera o del lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, anche solo di tratti degli impianti interessati, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 6.

OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'Appaltatore inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente. In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante la inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La presente Autorità, in ogni

caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
- f) cessione, anche parziale, del contratto;
- g) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- h) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli

articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

- i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Autorità.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione

della garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8.

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, che la parte contraente è tenuta a prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella somma di euro ed è stata costituita nella somma di euro in data, numero polizza, rilasciata da, avvalendosi delle riduzioni di legge.

ARTICOLO 9.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /COLLAUDO

Il rilascio del certificato di regolare esecuzioni dei lavori, di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come prescritto all'art. 237 del D.p.r. 207/2010.

ovvero

Il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato di regolare esecuzione, sono interamente a carico dell'appaltatore, così come

prescritto all'art. 224 DPR 207/2010.

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso secondo quanto prescritto dall'art. 216, comma 16, del DLgs 50/2016.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 10.

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio fiscale in,

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) si informa che, i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento

delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre che diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità imposti per legge.

ARTICOLO 12.

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico della parte contraente.

Le parti prendono atto che l'Appaltatore ha rimborsato all'Amministrazione, ovvero che lo stesso si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, qualora non avesse già adempiuto, a rimborsare le spese di pubblicità legale, giusto quanto disposto dalle norme transitorie e di coordinamento all'art. 216 comma 11) del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, come *ut supra* indicato è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa, secondo il crono programma dei lavori. L'importo di detta garanzia, verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della presente Autorità. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non dovesse procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, 1° comma, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente atto.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero facciate scritto con mezzi elettronici elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: